



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 45 DEL 14/11/2019

Oggetto: rinvenimento di esche avvelenate in via Binda a Fiscaglia - disposizioni

IL SINDACO

Premesso che:

- con prot. n. 18168 in data 24/10/2019 il servizio veterinario dell'AUSL di Ferrara segnalava la presenza di n. 9 carcasse di nutria e n. 1 carcassa di riccio sospettate di avvelenamento doloso, data la presenza di esche costituite da pezzi di mela di colore blu;
- l'ufficio ambiente del Comune di Fiscaglia ha immediatamente individuato il sito interessato nel tratto di fosso sud di via Binda lungo circa 150 m., oltre il civico 4, dopo il pontino sul canale Marchesa;
- la localizzazione è stata immediatamente trasmessa alla Polizia Locale di Fiscaglia per le eventuali indagini relative;
- con successiva nota n. 19500 del 14/11/2019 pervenuta dalla PEC del Portale Nazionale degli Avvelenamenti Dolosi degli Animali (PNADA), gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, si è confermato il sospetto di avvelenamento ed è stato individuato l'agente patogeno nel Oxamyl, un carbammato nematocida, utilizzato in orticoltura con nome commerciale VYDATE;

appurato che lo spargimento di esche o bocconi avvelenati è suscettibile di integrare una serie di reati previsti dal codice penale, tra cui:

- art. 440 - adulterazione di prodotti alimentari;
- artt. 544-bis e 544-ter sull'uccisione e maltrattamento di animali, punito anche il tentativo dall'art. 56;
- art. 638 sull'uccisione o danneggiamento di animale altrui;
- art. 674 sul getto pericoloso di cose;
- art. 727-bis sull'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (solo su determinate specie);

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u) circa il divieto di utilizzo di esche e bocconi avvelenati, di trappole e analoghi congegni;

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 13/06/2016, concernente "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", ed in particolare l'art. 7 che imponeva al Sindaco:

- di dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti;
- di provvedere entro 48 ore dall'accertamento della violazione ad individuare le modalità di bonifica dei luoghi interessati nonché a segnalarli con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte;

considerato che la presenza di esche adulterate abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio indiretto anche per la popolazione umana, in particolare per i bambini, oltre che per la fauna e gli animali domestici;

preso atto che la citata ordinanza ministeriale 13/06/2016 non è stata reiterata al termine dei 12 mesi di validità, ma rappresenta, in mancanza di un'organica disciplina in materia, un ottimo punto di riferimento per la disposizione delle opportune misure di contrasto, prevenzione, repressione e riduzione del rischio;

visto l'art. 117 del D.lgs. 112/1998;

visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

visti altresì gli articoli 440, 544-bis e 544-ter del codice penale;

ORDINA

È vietata fino a completa rimozione delle cause di pericolo, la frequentazione con bambini o animali dell'area pertinenziale di via Binda compresa tra la carreggiata ed il ciglio esterno del fosso di guardia posto a sud della stessa, per un tratto di circa 150 metri ad est del ponte sul canale Marchesa, in prossimità del civico 4, in quanto potenzialmente contaminata da esche avvelenate.

DISPONE

1. al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di apporre senza indugio lungo il tratto interessato dalla contaminazione, come indicato in allegato alla presente, cartelli ammonitori ogni 20 m. circa, del tenore pari allo specimen parimenti allegato;
2. al Responsabile del Servizio Ambiente di chiedere l'intervento delle unità cinofile antiveleno disponibili per la ricerca di esche adulterate, avvelenate o comunque pericolose per gli animali e la bonifica dei relativi siti. I rinvenimenti andranno repertoriati e registrati in elenco e consegnati alla PM per il successivo inoltro al Servizio Veterinario dell'AUSL competente;
3. al Responsabile del Servizio Vigilanza ed alle forze dell'ordine competenti:
 - di effettuare un'indagine preliminare, assumendo le iniziative conseguenti nei confronti dell'autorità Giudiziaria in merito ad eventuali riscontri;

- di comunicare tempestivamente al Responsabili di cui ai punti precedenti ogni notizia futura circa la presenza accertata o presunta di esche adulterate, avvelenate o comunque pericolose per gli animali;

4. al Responsabile del Servizio Affari Generali di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Prefetto di Ferrara
- Caserma Carabinieri di Migliarino;
- Caserma Carabinieri di Massa Fiscaglia;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Ferrara;
- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Responsabile del Servizio Ambiente;
- Responsabile del Servizio Vigilanza;
- Servizio Veterinario dell'AUSL di Ferrara;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara.

IL SINDACO
Fabio Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Migliarino;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Settore Ambiente, p.zza Garibaldi, 1, Massa Fiscaglia - 44027 Fiscaglia (FE) tel. 0533 654150;

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241: arch. Antonio Molossi, responsabile del Settore Ambiente.

Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ai sensi della L. 1034/72;
- in alternativa, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi del DPR 1199/71.



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

ATTENZIONE



PERICOLO PER BAMBINI E
ANIMALI PER POSSIBILE
PRESENZA DI ESCHE
AVVELENATE

LOCALIZZAZIONE

